

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2143-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 luglio 1975

modificato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1976 (V. Stampato n. 3978)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(GIOIA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1976*

Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale
nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975 e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque.

Il contributo sarà concesso nella misura di un punto in meno del tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché ai pescatori singoli che offrano in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unità da costruire.

Il contributo sarà corrisposto annualmente *pro rata* all'istituto finanziatore ».

Le lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unità e di nuovi galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda fino alle 10 tonnellate;

b) miglioramento delle unità e dei galleggianti di cui alla precedente lettera *a)* mediante nuove installazioni per uso della pesca; ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, e successive modificazioni, concernenti il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci, è autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile la spesa di 150 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni fino a concorrenza della spesa prevista anche per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce lo stanziamento sul quale l'impegno è assunto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, si provvede quanto a lire 150 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 150 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.

Identico.